



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Transazione giudizio civile contro Bredamenarinibus S.p.A.

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 14 (quattordici) del mese di luglio, alle ore 17.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO

9. Giulio VINCI

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Sig. Semeraro Raffaele.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL DIRETTORE GENERALE riferisce:

L'AMAT, in data 03/07/1995, aveva stipulato con la Bredamenarinibus contratto di appalto per la fornitura di n°10 autobus lunghi mod. 220/E LU a quattro porte per un importo complessivo di £ 3.435.000.000 oltre IVA.

Il contratto prevedeva che la fornitura fosse consegnata entro il 12/07/1995.

Sta di fatto che la Bredamenarinibus ha consegnato in ritardo, rispetto a tale termine, i mezzi ordinati e, conseguentemente, l'AMAT ha addebitato alla Ditta appaltatrice, giusta previsione contrattuale, la somma di £ 668.107.500 a titolo di penali per ritardata consegna, trattenendo il suddetto importo dalle somme dovute a saldo della fornitura in oggetto.

Inoltre l'Azienda ha contestato alla Bredamenarinibus l'inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, poiché erano stati forniti autobus dotati di impianti di condizionamento dell'aria e non di climatizzazione; per tale causale l'AMAT ha trattenuto, dalle somme dovute alla Bredamenarinibus, l'ulteriore importo di £ 35.700.000, occorrente per la conversione degli impianti di condizionamento in impianti di climatizzazione.

La Bredamenarinibus contestò immediatamente le penali addebitate in quanto eccessive rispetto all'importo totale della fornitura e, successivamente, richiese ed ottenne dal Presidente del Tribunale di Bologna il decreto ingiuntivo n°626/1996 per il pagamento in suo favore della complessiva somma di £ 701.540.500, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio.

Notificato il predetto decreto ingiuntivo all'AMAT, quest'ultima deliberò di proporre opposizione allo stesso, affidando il relativo mandato al Capo Area Legale, Avv. Olimpia Cimaglia, con facoltà di domiciliazione presso un legale di fiducia della stessa.

In conseguenza di tanto si è instaurato il giudizio di merito, nel quale l'AMAT, eccependo preliminarmente l'incompetenza del Tribunale di Bologna, ha chiesto che il Tribunale, accogliendo l'opposizione, revocasse e/o dichiarasse nullo il decreto ingiuntivo opposto, perché l'importo di £ 701.540.500 non era stato corrisposto alla Bredamenarinibus in quanto trattenuto a titolo di penali per ritardata consegna dei mezzi e a titolo di costi sopportati dall'Azienda per procedere alla conversione degli impianti di condizionamento dell'aria in impianti di climatizzazione.

Regolarmente costituitasi in giudizio, la Bredamenarinibus ha contestato ogni avverso dedotto, eccependo la eccessività delle penali addebitate in relazione all'importo contrattuale, nonché i criteri di calcolo applicati dall'AMAT e, in subordine, ha chiesto la rideterminazione delle stesse ad opera del Giudice ex art. 1384 c.c.

Successivamente, viste le eccezioni reciprocamente formulate in corso di causa, ritengo opportuno porre all'esame del Consiglio di Amministrazione nuovamente la questione.

Da controparte, infatti, come innanzi evidenziato, è stata eccepita l'eccessività delle penali così come applicate ed è stato contestato, anche, il metodo di calcolo utilizzato dall'Azienda.

Ad ogni buon fine la richiesta giudiziale di rideterminazione delle penali secondo equità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1384 c.c., appare l'eccezione maggiormente fondata.

Infatti la penale, così come determinata dall'Azienda, è pari al 19.50% circa dell'intero importo contrattuale, mentre l'orientamento giurisprudenziale ritiene eccessiva una penale che superi il 10% dell'importo contrattuale.

Orbene, qualora il Magistrato decidesse di ridurre, secondo equità, le penali al 10% dell'importo contrattuale, l'Azienda sarebbe condannata non solo a restituire le somme indebitamente trattenute, ma anche a pagare in favore della controparte gli interessi legali sulle somme da restituire, nonché le competenze del giudizio.

Vi è da aggiungere che, in un giudizio analogo pendente tra la Cacciamali S.p.A. e l'Azienda dinanzi al Tribunale di Taranto, il Giudice Istruttore ha proposto di conciliare la lite riducendo le penali a circa il 3-5% del valore contrattuale, rispetto al 12% circa applicato dall'AMAT.

Tuttavia il Consiglio di Amministrazione non aveva ritenuto di aderire a tale sollecitazione, considerato che la Giurisprudenza esaminata in siffatta materia ha ritenuto legittima l'applicazione di penali fino al 10% del valore contrattuale.

A questo punto, al fine di evitare l'alea tipica del giudizio e a seguito di incontri con i Dirigenti della Bredamenarinibus, i quali, in considerazione dei rapporti commerciali intercorrenti tra le parti, si sono dichiarati disponibili ad una soluzione transattiva del giudizio, propongo di transigere il giudizio in corso alle seguenti condizioni:

1) rideterminazione delle penali per ritardata consegna dei mezzi, senza riconoscimento alcuno delle rispettive azioni ed eccezioni, in £ 343.500.000, con conseguente versamento in favore della Bredamenarinibus S.p.A. della somma di £ 324.607.500 entro trenta giorni dalla data di

sottoscrizione dell'atto di transazione;

2) impegno da parte dell'AMAT di acquistare dalla Bredamenarinibus un autosnodato urbano mt.18 M321 corredato di impianto di aria condizionata passeggeri alle seguenti condizioni:

- a) Il prezzo, come da listino ufficiale Bredamenarinibus, del suddetto veicolo ammonta a complessive £ 741.900.000 oltre IVA, di cui £ 680.000.000 prezzo del veicolo base, £ 59.000.000 costo dell'impianto di aria condizionata per l'intero vano passeggeri, £ 2.900.000 spese di trasporto, immatricolazione e collaudo ;
 - b) Sull'importo complessivo di £ 741.900.000 (prezzo da listino ufficiale Bredamenarinibus), la Bredamenarinibus accorda lo sconto del 4,80 % e, pertanto, l'AMAT corrisponderà alla Bredamenarinibus S.p.A., a titolo di prezzo per l'acquisto del suindicato autosnodato urbano mt.18 M 321 U, la complessiva somma di £ 706.288.800 oltre IVA;
 - c) Il veicolo de quo dovrà essere consegnato entro il 30 settembre 1998;
 - d) Il pagamento del prezzo suindicato di £ 706.288.800 oltre IVA sarà dall'AMAT effettuato entro trenta giorni dalla data di consegna; in caso di ritardato pagamento l'AMAT corrisponderà gli interessi al tasso legale, senza rivalutazione monetaria;
- 3) rinuncia da parte della Bredamenarinibus al pagamento di interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria sulla somma di £ 324.607.500 che l'AMAT verserà a seguito della sottoscrizione dell'atto transattivo;
- 4) rinuncia al giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Bologna, avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n°626/1996, ed iscritto al n°6320/96 R.G., con compensazione integrale delle spese e competenze tutte del giudizio;
- 5) dichiarazione delle parti di non aver altro a pretendere relativamente al contratto di fornitura in oggetto."

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visto il D.P.R. n° 902/1986;
- visto il bilancio preventivo 1998;
- visto lo Statuto Aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale;

DELIBERA

- di autorizzare il Direttore Generale a transigere il giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Bologna, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo n°626/1996, ed iscritto al n°6320/96 R.G., pendente tra l'AMAT e la Bredamenarinibus S.p.A., alle condizioni tutte di cui alla narrativa, come da bozza di transazione allegata al presente provvedimento quale parte integrante dello stesso;
- di autorizzare l'Avv. Olimpia Cimaglia a sottoscrivere l'atto di transazione per la rinuncia al vincolo di solidarietà di cui all'art. 68 L.P. e ad estinguere il giudizio con le modalità che riterrà più opportune;
- di far gravare l'onere di £ 324.607.500, conseguente alla restituzione delle maggiori somme trattenute a titolo di penali, sul bilancio preventivo 1998 alla voce "sopravvenienze passive/insussistenze attive" del mastro "Oneri straordinari"; di imputare l'onere per l'acquisto dell'autobus, pari a £ 706.288.800 oltre IVA, al piano degli investimenti allegato al bilancio di previsione dell'esercizio 1998 e di far gravare la relativa spesa, ripartita in quote annuali di ammortamento, alla voce "Ammortamento autobus" del mastro "Ammortamenti e svalutazioni" del bilancio di previsione economico annuale degli esercizi 1998 e seguenti;
- di autorizzare il Direttore Generale a provvedere al pagamento delle competenze tutte in favore dell'Avv. Maurizio Stefani, secondo la tariffa forense, imputando il relativo onere al bilancio di previsione 1998, alla voce "consulenze professionali, spese legali" del mastro "Spese per la prestazione di servizi".

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)



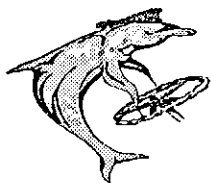
IL SEGRETARIO
(Semeraro, Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il

IL DIRETTORE



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 20/luglio/1998

Prot. n° : Dir/ 1846/98

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Via Plinio, 16

TARANTO

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 14 luglio 1998 contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 218 - 219 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224 - 225 -
226 - 227.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

18 21.7.98

ATTO DI TRANSAZIONE

Tra le sottoscritte:

BREDAMENARINIBUS S.P.A., con sede in Bologna, Via San Donato n°190, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Ing. Corrado Fici, (in seguito denominata Bredamenarinibus);

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto, già Azienda Municipalizzata Autotrasporti di Taranto (AMAT), con sede in Taranto alla Via Cesare Battisti n° 657, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante, Ing. Francesco Lucibello (in seguito denominata AMAT), autorizzato alla sottoscrizione della presente transazione con deliberazione del C.d.A. n° INDICARE del INDICARE;

P R E M E S S O:

- che, a seguito di contratto di appalto per la fornitura di n°10 autobus urbani, é sorto contenzioso tra le costituite parti, avente ad oggetto l'applicazione delle penali contrattualmente previste per la ritardata consegna dei mezzi, nonché l'esatta esecuzione del contratto relativamente alla fornitura dei mezzi con impianti di condizionamento invece di impianti di climatizzazione;
- che, conseguentemente, la Bredamenarinibus ha richiesto ed ottenuto dal Tribunale di Bologna il decreto ingiuntivo n° 626/1996 per il pagamento della complessiva somma di £ 701.540.500, somma trattenuta dall'AMAT, quanto a

£ 668.107.500, a titolo di penali per ritardata consegna dei mezzi, quanto a £ 35.700.000, per la conversione degli impianti di condizionamento degli autobus forniti in impianti di climatizzazione;

- che l'AMAT ha ritualmente proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n°626/1996, contestando quanto affermato ex adverso, ed il relativo giudizio pende dinanzi al Tribunale di Bologna, iscritto al n°6320/96 R.G.;
- che le parti sono addivenute alla decisione di risolvere transattivamente l'insorta controversia, alle sotto indicate condizioni;
- tanto premesso,

SI CONVIENE

- 1) Le premesse sopra riportate devono considerarsi parte integrante del presente atto.
- 2) Le costituite parti, al solo fine di transigere il giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Bologna, iscritto al n°6320/96 R.G., e senza riconoscimento alcuno delle rispettive azioni ed eccezioni, convengono di determinare le penali per ritardata consegna dei mezzi in complessive £ 343.500.000 (trecentoquarantatremilionicinquecentomilalire);
- 3) L'AMAT si impegna a versare alla Bredamenarinibus la complessiva somma di £ 324.607.500 (trecentoventiquattromilioniseicentosettemilacinquecentomilire)

entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente transazione;

4) L'AMAT si impegna ad acquistare dalla Bredamenarinibus S.p.A. un autosnodato urbano mt.18 M321 U, corredato di impianto di aria condizionata passeggeri, alle seguenti condizioni:

a) Il prezzo, come da listino ufficiale Bredamenarinibus, del suddetto veicolo ammonta a complessive £ 741.900.000 oltre IVA, di cui £ 680.000.000 prezzo del veicolo base, £ 59.000.000 costo dell'impianto di aria condizionata per l'intero vano passeggeri, £ 2.900.000 spese di trasporto, immatricolazione e collaudo ;

b) Sull'importo complessivo di £ 741.900.000 (prezzo da listino ufficiale Bredamenarinibus), la Bredamenarinibus ha accordato lo sconto del 4,80 % e, pertanto, l'AMAT corrisponderà alla Bredamenarinibus S.p.A., a titolo di prezzo per l'acquisto del suindicato autosnodato urbano mt.18 M 321 U, la complessiva somma di £ 706.288.800 oltre IVA;

c) Il veicolo de quo dovrà essere consegnato entro il 30 settembre 1998;

d) Il pagamento del prezzo suindicato di £ 706.288.800 oltre IVA sarà dall'AMAT effettuato entro trenta giorni dalla data di consegna; in caso di ritardato pagamento l'AMAT corrisponderà alla Bredamenarinibus S.p.A. gli

interessi al tasso legale, senza rivalutazione monetaria;

- 5) Con la sottoscrizione del presente atto, Bredamenarinibus dichiara espressamente, altresì, di rinunciare agli interessi e all'eventuale rivalutazione monetaria sulla somma di £ 324.607.500, che l'AMAT provvederà a versare in virtù della sottoscrizione del presente atto.
- 6) Le parti dichiarano di rinunciare agli atti e all'azione di cui al giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Bologna avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n° 626/1996, ed iscritto al n°6320/96 R.G., con compensazione integrale delle spese e competenze tutte dello stesso.

A tal fine sottoscrivono il presente atto gli Avv.ti Roberto Vicini e Olimpia Cimaglia, per rinuncia al vincolo di solidarietà di cui all'art. 68 L.P.

- 7) Con la sottoscrizione della presente transazione le parti dichiarano di non aver altro a pretendere relativamente alla fornitura di cui al contratto di appalto rep. n°6055 del 03/07/1995.

Taranto,

Bredamenarinibus S.p.A.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Avv. Roberto Vicini

Avv. Olimpia Cimaglia